**1- AUTOCONTACT TRAICING**

In considerazione delle difficoltà degli organi preposti della Asur ad effettuare un tempestivo Contact Tracing si adottano in azienda le seguenti procedure di prevenzione:

In caso di accertato contagio, la ASUR si farà carico di contattare l’interessato e la scuola per tracciare i **“contatti stretti”**

Nel caso ciò avvenga non immediatamente, l’azienda farà riferimento alle circolari del Ministero della Salute n° 18584 del 29/05/2020 e n° 0032850 del 12/10/2020, agendo come di seguito riportato e secondo la definizione di contatto stretto:

**CONTATTO STRETTO**

1. una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19;
2. una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano);
3. una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
4. una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti;
5. una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei;
6. un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei;
7. una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto.

Gli operatori sanitari, sulla base di valutazioni individuali del rischio, possono ritenere che alcune persone, a prescindere dalla durata e dal setting in cui è avvenuto il contatto, abbiano avuto un'esposizione ad alto rischio

In considerazione dei parametri definiti dal punto 1 al punto 7 la scuola procederà:

* individuando, con criterio di prudenza, tutte le persone che possono essere state a contatto, nelle ultime 48 ore, con il soggetto risultato positivo
* elaborando un elenco di nominativi con contatti telefonici ed e-mail ( se possibile) e comunicandolo formalmente alla ASUR di Competenza ( gli indirizzi  o numeri telefonici sono reperibili presso i siti delle regioni. Per la Regione Marche <https://www.vaccinarsinellemarche.org/info-utili/ambulatori-vaccinali>).
* allontanando dal lavoro le persone che possono essere riconducibili a “Contatti Stretti” invitandole ad effettuare un **isolamento volontario** in attesa di essere ricontattati dalla ASUR di competenza per **l’isolamento obbligatorio**
* prevendendo per queste persone, con il loro consenso, un tampone molecolare presso i laboratori disponibili nel territorio, al fine di effettuare una diagnosi precoce di contagio ( si attenderanno almeno 72 ore dal contatto con la persona risultata positiva, prima di effettuare il  tampone, se non si è stati prima contattati dalla ASUR che disporrà il tampone con propria organizzazione)
* invitando i contatti stretti a mantenersi quanto più isolati possibile dai propri familiari, ad attivarsi con il proprio medico di base per la richiesta di certificato di malattia per contatto stretto ( sarà poi il medico a contattare la ASUR attraverso i canali dedicati) a contattare le ASUR di competenza per il tracciamento
* **fornendo ai lavoratori le documentazioni relative alle raccomandazioni quarantena Covid e norme per isolamento definite dalla ASUR e dalla protezione civile**

**2-REGOLE PER REINTEGRO POST MALATTIA COVID -19**

**Riferimenti normativi: CIRCOLARE MINISTERO DELLA SALUTE: 0014915-29/04/2020-DGPRE-**

In merito al reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione da COVID-19, la letteratura scientifica evidenzia che coloro che si sono ammalati e che hanno manifestato una polmonite o un’infezione respiratoria acuta grave, potrebbero presentare una ridotta capacità polmonare a seguito della malattia (anche fino al 20-30% della funzione polmonare) con possibile necessità di sottoporsi a cicli di fisioterapia respiratoria. Situazione ancora più complessa è quella dei soggetti che sono stati ricoverati in terapia intensiva, in quanto possono continuare ad accusare disturbi rilevanti descritti in letteratura, la cui presenza necessita di particolare attenzione ai fini del reinserimento lavorativo. Pertanto, il medico competente, per quei lavoratori che sono stati affetti da COVID-19 **per il quale è stato necessario un ricovero ospedaliero**, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione secondo le modalità previste rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica prevista dall’art.41, c. 2 *lett. e-ter* del D.lgs. 81/08 e s.m.i (quella precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l’idoneità alla mansione - anche per valutare profili specifici di rischiosità - **indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.**

Inoltre, si richiama l’attenzione che deve essere posta nell’evitare lo stigma e la discriminazione nei confronti dei lavoratori che hanno sofferto di COVID-19 e che rientrano nell’ambiente di lavoro.

In conformità alle indicazioni Ministeriali sopra riportate l’azienda prevede di effettuare la visita medica anche a quei soggetti che, seppure in assenza di ricovero, abbiano manifestato sintomi gravi o medio gravi. Nel rispetto della normativa della Privacy sul trattamento personale dei dati sensibili, l’azienda informa i lavoratori in merito alle direttive aziendali e sulla possibilità di richiedere la visita medica straordinaria in modo diretto o tramite l’azienda.

Il medico competente, effettuata la visita, informerà l’azienda sulla necessità o meno di cambio mansione o limitazione temporanea o quanto altro riterrà opportuno per la tutela del lavoratore.

Viste le direttive Ministeriali dell’interruzione della quarantena obbligatoria post COVID-19 anche in presenza di un tampone positivo, l’azienda informa i lavoratori che il rientro alle attività lavorative sarà consentito solo con certificato medico di completa guarigione ed esito di tampone negativo.

Sono esentati da tale disposizione i lavoratori che possono proseguire la loro attività lavorativa in smart working

**3-INCREMENTO DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE**

In considerazione della recrudescenza del virus SARS\_COV2 e delle sue varianti, presenti sul territorio, l’aumento dell’indice RT a livello nazionale e territoriale, sono adottate le seguenti misure restrittive ad implementazione di quelle già in essere:

**PROCEDURE PREVENTIVE**

* rendere obbligatorio il costante ricambio d’aria di ciascun locale
* adozione **smart working** o turnazione per tutti i lavoratori che possono usufruirne
* maggiorazione del distanziamento fisico e riorganizzazione degli spazi se possibile ( più stanze, più aree di lavoro , maggiore distanza tra i presenti , favorire la didattica all’aperto, rimodulazione degli orari di ingresso, uscite e pause etc.)
* uso costante dei DPI protettivi, almeno la mascherina chirurgica, con aggiunta di mascherine FFP2 o visiere ove ritenute indispensabili
* implementazione dei presidi per la igienizzazione in autonomia delle proprie postazioni di lavoro e spazi ed oggetti di uso comune, delle aule e dei servizi
* Sensibilizzazione del personale e degli allievi all’utilizzo assiduo di tali presidi
* organizzazione a distanza di tutte le riunioni con personale interno ed esterno
* divieto di ingresso negli ambienti scolastici da parte di terzi se non strettamente necessario
* divulgazione a tutti i lavoratori, agli allievi e alle famiglie delle nuove misure restrittive tramite mezzi di comunicazione quali e-mail, social, sito, bacheche
* sensibilizzazione sulla necessità di auto - isolarsi in autonomia, quando si ha il sospetto di essere stati a contatto diretto con un positivo covid anche se non si è stati contattati dalla ASUR, informando la scuola in modo tempestivo
* informare la scuola anche se un proprio convivente ha sintomi riconducibili a covid, seppur non ancora confermato, attuare l’isolamento preventivo in attesa di accertamenti
* richiedere questa forma di responsabilità anche a tutte le famiglie chiedendo di non mandare i figli a scuola qualora un convivente dell’allievo abbia sintomi riconducibili a covid, informare tempestivamente la scuola
* incremento delle sanificazioni in proprio o con ditte esterne specializzate

Sono fatte salve eccezioni attuabili per le pubbliche amministrazioni o le scuole nello specifico.

Luogo \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, 31/03/2021

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Il D.S.** | **Il M.C.** | **L’RLS** | **L’RSPP** |
|  |  |  |  |

L’azienda, per la corretta gestione farà riferimento anche al flow chart sotto riportato

